

## **COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 122/29/2011**

### **Svolgimento del processo**

Con avvisi notificati il 16 dicembre 08, l'Agenzia delle Entrate accertava in via induttiva, per gli anni 2000, 2001 e 2002, nei confronti di CA. LA., che non aveva presentato le prescritte dichiarazioni fiscali, redditi da lavoro autonomo in diverse misure per ciascun anno, liquidando le relative imposte con sanzioni ed interessi.

Contro tali avvisi il contribuente presentava separati ricorsi 20 febbraio 09 alla Commissione provinciale di Milano, eccependone la nullità per difetto di motivazione e sostenendo che la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali era da attribuire alla negligenza del proprio commercialista, contro il quale era stata proposta querela, evidenziando che, a seguito di invio del questionario, era stata fornita tutta la documentazione idonea a ricostruire le dichiarazioni mancanti, e documentando il regolare pagamento di tutte le imposte dovute sulla base delle predette dichiarazioni.

L'Agenzia si costituiva ritualmente in giudizio, per chiedere la conferma dei propri avvisi, avendo piena facoltà di procedere ad accertamenti induttivi in mancanza della presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Con sentenza 2 dicembre 09, la Commissione provinciale, riuniti preliminarmente i ricorsi, respinta l'eccezione preliminare di nullità, li accoglieva, riconoscendo l'assoluta buona fede del contribuente, che si era attivato per rimediare al comportamento omissivo del suo professionista, e ritenendo che, con la documentazione prodotta, avesse dimostrato la sua assoluta regolarità sotto il profilo fiscale.

Contro tale sentenza proponeva appello l'Agenzia, con ricorso inviato per posta il 5 luglio 10, sostenendo che non potessero essere utilizzate informazioni o documentazioni fornite tardivamente e che i giudici di primo grado non avrebbero comunque dovuto annullare avvisi di accertamento, legittimi sotto il profilo formale, ma avrebbero dovuto motivare le ragioni in base alle quali non ritenevano dovute le relative imposte.

Resisteva il contribuente depositando controdeduzioni e successiva memoria con la quale produceva copia di sentenza a lui favorevole per l'anno di imposta 2003.

### **Motivi della decisione**

Non si può dubitare che, in mancanza di presentazione delle dichiarazioni fiscali, l'Ufficio aveva il potere - dovere di procedere ad accertamenti induttivi, a sensi dell'art. 39 del DPR 600/72. Sotto il profilo formale, quindi, gli accertamenti devono considerarsi legittimi.

Trattandosi peraltro di accertamenti fondati soltanto su presunzioni, non si può neppure mettere in dubbio il diritto del contribuente di fornire ogni tipo di prova idonea a contrastare la pretesa tributaria.

Se si considera, poi, l'assoluta buona fede del contribuente, essendo l'omissione nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali attribuibile soltanto al professionista incaricato, come dimostra la condanna inflittagli dal Tribunale di Milano con sentenza 13 maggio 2010; se si tiene conto del fatto che, in risposta al questionario, e quindi non appena si è reso conto che le dichiarazioni non erano state presentate, il contribuente si è affrettato a fornire all'Ufficio copia cartacea delle dichiarazioni stesse, con la documentazione idonea a valutare la loro veridicità ed il puntuale pagamento delle imposte relative; se si fa, infine, corretta applicazione della disposizione contenuta nell'art. 10, primo comma, della Legge 212/00, secondo la quale i rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede, si deve ritenere

superata l'irregolarità conseguente alla mancata presentazione delle dichiarazioni, e riconoscere l'inesistenza di qualsiasi debito tributario in capo allo stesso contribuente per gli anni presi in considerazione.

Altra sezione di questa Commissione regionale, del resto, giudicando sulla impugnazione di analogo accertamento induttivo relativo all'anno 2003, ha confermato la decisione di annullamento pronunciata in primo grado.

Gli specifici motivi di appello proposti dall'Agenzia non possono essere condivisi. Non vi è stato alcun ritardo nella esibizione di documenti, perché essi sono stati forniti, come implicitamente viene riconosciuto, in sede di risposta al questionario, ben prima dell'inizio della fase contenziosa.

E non si può parlare di insufficienza e contraddittorietà nella motivazione della sentenza di primo grado, perché, se è vero come afferma la Corte di Cassazione, che alla riconosciuta fondatezza delle censure del contribuente relative all'imponibile ed ai costi relativi alla sua attività, deve seguire non una pronuncia di annullamento dell'avviso, ma un giudizio di merito sull'ammontare delle imposte dovute, è anche vero che stabilire, come nella sostanza hanno fatto i giudici di primo grado, l'inesistenza di qualsiasi obbligazione tributaria per gli anni presi in considerazione, equivale ad annullare, o, se si preferisce, a dichiarare del tutto privi di effetto gli accertamenti impugnati. La sentenza di primo grado deve pertanto essere confermata. Le spese del grado sono a carico dell'Ufficio soccombente, a sensi dell'art. 15 del D.lgs 546/92.

**P.Q.M.**

La Commissione conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'appellante al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge.